

**STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE
GESTIONE CONTENZIOSO CIVILE E TUTELA PRIVACY**

**ATTO DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEL
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI ASL TARANTO**

Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – Associazione di Volontariato “**A.V.O.**” quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati nel corso del Progetto “**attività di supporto morale e compagnia**” giusta delibera del Direttore Generale n. _____ del _____ (a cui integralmente qui si riporta ed in atti di questa Asl di Taranto).

L’**Azienda Sanitaria Locale di Taranto**, con sede legale in Taranto al viale Virgilio 31, C.A.P. 74121 Partita Iva n. 02026690731, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dott. Vito Gregorio COLACICCO in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “ASL di Taranto”),

PREMESSO CHE

- in data _____ con delibera del Direttore Generale n. _____ veniva approvata la Convenzione per la realizzazione del Progetto di cui sopra;
- l’ASL di Taranto tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l’ASL di Taranto intende designare l’Associazione di Volontariato “**A.V.O.**” con c.f. 90156820731 con sede in Taranto (TA) c/o l’Ordine dei Medici alla via Crispi n. 107 “**Responsabile esterno del trattamento**” dei dati della medesima associazione effettuato nell’ambito dell’esecuzione del Programma sopra specificato;
- l’Associazione di Volontariato “**A.V.O.**” così come sopra individuata e rappresentata, intende dare la propria disponibilità ad assolvere l’incarico ai sensi degli artt. 4, commi 8 e 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l’ASL di Taranto intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;
- la sottoscrizione del presente atto da parte *della “Associazione”* nella persona del suo legale rappresentante comporterà l’integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

CIO’ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, **l’ASL di Taranto in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,**

DESIGNA e NOMINA

L’ Associazione di Volontariato “**A.V.O.**” c.f. 90156820731 con sede in Taranto (TA) c/o l’Ordine dei Medici alla via Crispi n. 107 quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - d’ora in avanti Responsabile – nei limiti degli obblighi assunti e derivanti dall’attività affidata nell’ambito della realizzazione del Progetto “**attività di supporto morale e compagnia**” giusta delibera del Direttore Generale n. _____ del _____.

ARTICOLO 1 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ASL di Taranto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016 riconosce, nello specifico, che il profilo giuridico della "*Associazione Fornitrice*" del Servizio di cui alla delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, presenti le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e, garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La "*Associazione Fornitrice*" del Servizio in qualità di Responsabile si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2 SUB RESPONSABILE

[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, l'ASL di Taranto, e più precisamente:

quando la "*Associazione Fornitrice*" del Servizio intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è **tenuta**, pertanto, **a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Taranto**, con congruo preavviso a mezzo PEC. (protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it) almeno 30 giorni prima. Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Taranto, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016. È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3 DURATA DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine previsto e nei limiti della esecuzione della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Taranto, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

ARTICOLO 4 NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del contratto gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

natura del trattamento dei dati:

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

finalità del trattamento:

“realizzazione del Progetto attività di supporto morale e compagnia presso i reparti di Medicina Generale e di Osservazione breve del Pronto Soccorso del P.O. SS. Annunziata di Taranto, nel reparto di Oncologia dell'Ospedale S.G. Moscati di Statte e al C.O.R.O.

ARTICOLO 5 TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi
- Sensibili
- Dati relativi alla salute
- Giudiziari

Per le seguenti categorie di interessati:

- Pazienti e degenti afferenti ai reparti di Medicina Generale e di Osservazione breve del Pronto Soccorso del P.O. SS. Annunziata di Taranto, nel reparto di Oncologia dell'Ospedale S.G. Moscati di Statte e al C.O.R.O. interessati dalla Convenzione.

ARTICOLO 6 ISTRUZIONI

La “Associazione Fornitrice” del Servizio, in qualità di responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa, nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

- a) ad assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Taranto, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);
- b) ad assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo;
- c) a non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La “Associazione Fornitrice” del Servizio in qualità di responsabile esterno del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - ASL di Taranto:

1. DPO per i profili di protezione dei dati: avv. Tullio Casamassima;
2. Responsabile S.S.D. Sistemi Informativi e Telematici Aziendali: ing. Armida Traversa;
3. Dirigente Responsabile dell'Area Socio Sanitaria: Dr. Vito Giovannetti;

per il Responsabile

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Ufficio contratti o altro soggetto incaricato per i profili contrattuali
4. Rappresentante Legale

ARTICOLO 7 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai di dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutte le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Taranto. Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Taranto, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate. La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento è costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza.

ARTICOLO 9 AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it all'ASL di Taranto qualora il Titolare ne faccia richiesta.

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Taranto, sempre su richiesta di quest'ultima, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente. Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria che il Titolare dovrà conoscere. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10 RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

[articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'art. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

ARTICOLO 11 CANCELLAZIONE DEI DATI AL TERMINE DEL TRATTAMENTO

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12 DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Il responsabile Esterno deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "Scheda Evento" utilizzando il modello contenente tutte le informazioni raccolte e cioè:

- Data evento: indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;
- Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- Fonte segnalazione;
- Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- Descrizione evento anomalo;
- Numero interessati coinvolti;
- Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile Esterno deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non sia un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata, tempestivamente e non oltre 24 ore, dalla conoscenza della violazione, al DPO Aziendale avv. Tullio Casamassima mediante pec: dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile Esterno si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile Esterno si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo ed al DPO Aziendale nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

A tal fine, la lett. b) comma 1 dell'art. 39 del GDPR stabilisce che il DPO è incaricato di:

“b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;”

ARTICOLO 13 RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI CONTROLLO DEL GARANTE

Il Responsabile Esterno deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art 1456 c.c.

Inoltre, restando impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l'ASL di Taranto in persona come sopra, dichiara di riservarsi la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte della società delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali di seguito indicate in via esemplificativa ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;

- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società, quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016.

ARTICOLO 15 MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da trattamento dei dati non conforme alle previsioni del Regolamento 679/2016.

ARTICOLO 16 NORME DI CHIUSURA

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Titolare del Trattamento dei dati

Il Direttore Generale Dott. Vito Gregorio COLACICCO

Per accettazione

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Per l'Associazione A. V. O.

Il Presidente Dott.ssa Anna PULPITO
